



# Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 33

## ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

<b>TITOLO ATTO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al <i>roaming</i> sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione)
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM(2021) 85</a>
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2021/0045 (COD)
<b>AUTORE</b>	Commissione europea
<b>DATA DELL'ATTO</b>	24/02/2021
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	04/03/2021
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	19/05/2021
<b>ASSEGNATO IL</b>	10/03/2021
<b>DEFERIMENTO PER MERITO</b>	8 <sup>a</sup> Commissione permanente
<b>OGGETTO</b>	La proposta intende prorogare il <a href="#">regolamento (UE) n. 531/2012</a> , che cesserà di produrre effetti a decorrere dal 30 giugno 2022, modificando nel contempo le tariffe massime all'ingrosso per garantire la sostenibilità della fornitura di servizi di <i>roaming</i> al dettaglio a prezzi nazionali e garantire un'effettiva esperienza di <i>roaming</i> a tariffa nazionale (" <i>roam-like-at-home</i> " - RLAH).
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articolo 114 del <a href="#">Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</a> (TFUE), che costituisce la base giuridica per le misure, da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria, destinate all'instaurazione o al miglioramento del funzionamento del mercato interno, come previsto dall'articolo 26 TFUE <sup>1</sup> .
<b>PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ</b>	Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di <b>sussidiarietà</b> , sancito dall'articolo 5 del <a href="#">Trattato sull'Unione europea</a> (TUE), in quanto l'obiettivo del regolamento - stabilire un approccio comune destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all'interno dell'Unione non

---

<sup>1</sup> La Commissione sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. [C-491/01](#), [C-217/04](#), [C-380/03](#) e [C-376/98](#)), le misure adottate a norma dell'art. 114 TFUE devono essere destinate a migliorare le condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno; il legislatore dell'Unione può quindi utilizzare tale base giuridica in particolare in presenza di divergenze fra le normative nazionali tali da ostacolare le libertà fondamentali e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno o da causare sensibili distorsioni della concorrenza.

paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi di *roaming* - non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione ("*non vi è forse attività economica transfrontaliera più evidente nel settore delle telecomunicazioni del roaming stesso*")<sup>2</sup>. Secondo la Commissione, inoltre, il **valore aggiunto** della proposta consiste nel: 1) mantenere i vantaggi già prodotti dalle norme dell'Ue sul *roaming* in termini di elevato livello di tutela dei consumatori, maggiore fiducia e più ampia possibilità di scelta per gli utenti finali; 2) garantire una fornitura sostenibile di RLAH e il recupero dei costi all'ingrosso; 3) affrontare i problemi irrisolti del *roaming*, che potrebbero essere ancora ragionevolmente considerati un deterrente all'utilizzo del servizio da parte dei cittadini.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità**, enunciato nel medesimo articolo, poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati<sup>3</sup>. Viene precisato che: il regolamento ha una data di scadenza (30 giugno 2032, corrispondente a una durata complessiva di 10 anni); si prevede un approccio flessibile al riesame delle tariffe massime all'ingrosso che, se necessario, sarà effettuato mediante l'adozione di un atto delegato<sup>4</sup>.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale.*

## 1) CONTESTO NORMATIVO

Le prime disposizioni dell'Ue per stabilire un approccio comune alla regolamentazione del *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno nell'Unione sono state introdotte con il regolamento (CE) n. 717/2007, poi modificato dal [regolamento \(CE\) n. 544/2009](#) che ne ha prorogato la durata e ampliato l'ambito di applicazione. A seguito di un ulteriore riesame della normativa è stato adottato il [regolamento \(UE\) n. 531/2012](#) relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (rifusione), che ha modificato le norme precedenti abbassando le tariffe di *roaming* per le chiamate e gli SMS e fissando un massimale per le tariffe di *roaming* per il traffico dati in tutta l'Ue. Il [regolamento \(UE\) 2015/2120](#), che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, ha modificato il regolamento (UE) n. 531/2012 e ha imposto l'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio nell'Ue a decorrere dal 15 giugno 2017, subordinatamente all'utilizzo corretto dei servizi di *roaming* e alla possibilità di applicare un meccanismo di deroga ai fini della sostenibilità. A seguito del [riesame](#) del mercato del *roaming* all'ingrosso, la Commissione ha infine adottato il [regolamento \(UE\) 2017/9207](#).

Per quanto riguarda le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato, la Commissione segnala che la proposta integra la [direttiva \(UE\) 2018/1972](#) che istituisce il **Codice europeo delle comunicazioni elettroniche** (*European Electronic Communications Code*, EECC), il cui termine per il recepimento era fissato

---

<sup>2</sup> Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 1° ottobre 2009 nella causa [C-58/08, Vodafone](#).

<sup>3</sup> La [valutazione d'impatto](#) che accompagna la proposta esamina in dettaglio la proporzionalità alla sezione 7.3 (*Coherence and proportionality*).

<sup>4</sup> Nella causa C-58/08 sopra citata, la Corte di giustizia ha affermato che, alla luce dell'importanza rivestita dall'obiettivo di tutela dei consumatori, un intervento limitato nel tempo su un mercato soggetto alla concorrenza e che consenta di assicurare, nell'immediato, la tutela dei consumatori contro prezzi eccessivi, ancorché sia idoneo a produrre conseguenze economiche negative per taluni operatori, si rivela proporzionato all'obiettivo perseguito.

al 21 dicembre 2020 (il recepimento della direttiva è contemplato nella "[Legge di delegazione europea 2019](#)", approvata definitivamente in Senato lo scorso 20 aprile)<sup>5</sup>.

## 2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

Il 29 novembre 2019 la Commissione ha pubblicato il suo primo [riesame](#) del mercato del *roaming*, dal quale è emerso che i viaggiatori in tutta l'Ue hanno ampiamente beneficiato dell'abolizione delle tariffe di *roaming*; tuttavia, sebbene da un lato la relazione confermi che le norme sul *roaming* a tariffa nazionale abbiano raggiunto il proprio obiettivo, dall'altro lato conclude che, nonostante il verificarsi di alcune dinamiche concorrenziali sui mercati del *roaming* al dettaglio e all'ingrosso, le condizioni concorrenziali di base non sono cambiate, e non si prevede che cambino nel prossimo futuro<sup>6</sup>.

La proposta intende prorogare oltre il 2022 le norme che disciplinano il mercato del *roaming* dell'Ue, e garantire che gli operatori possano fornire il RLAH e recuperare i costi a livello del mercato all'ingrosso in maniera sostenibile. Vengono a tal fine fissate tariffe massime di *roaming* all'ingrosso in tutta l'Ue per le chiamate effettuate, gli SMS e i dati, a livelli inferiori rispetto a quelli vigenti fino al 30 giugno 2022. Per conciliare i due suddetti obiettivi di garantire la sostenibilità e il recupero dei costi, la proposta stabilisce un percorso di riduzione (*glide path*) in due fasi. Per contro restano sostanzialmente invariate le disposizioni relative alla politica di utilizzo corretto e alla sostenibilità (articoli 6 *ter* e 6 *quater* del regolamento (UE) n. 531/2012), come pure il relativo atto di esecuzione ([regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/2286](#) della Commissione), che continuerà ad applicarsi poiché le norme di salvaguardia al dettaglio - si sottolinea nella relazione introduttiva alla proposta - continuano a funzionare adeguatamente. La proposta introduce inoltre nuove misure in materia di trasparenza, qualità del servizio e accesso alle comunicazioni di emergenza.

## 3) Relazione del Governo

Nella [relazione](#) inviata alle Camere ai sensi dell'art. 6, c. 5, della legge n. 234/2012, il Governo esprime una **valutazione complessivamente positiva** delle finalità della proposta - ritenuta conforme all'interesse nazionale - sottolineando come questa non alteri sostanzialmente l'impianto generale del regolamento attualmente in vigore; viene evidenziato inoltre che, a decorrere dal 30 giugno 2022, in mancanza dell'intervento del legislatore si ripristinerebbero le condizioni iniziali caratterizzate dalla significativa divergenza fra tariffe nazionali e tariffe di *roaming*. Vengono tuttavia rilevati due ambiti in cui, in sede negoziale, andrebbero apportate modifiche "*di importante miglioramento per il contesto italiano*": il *roaming* sulle navi (si ritiene opportuno assicurare l'armonizzazione col *roaming* "non terrestre") e le misure di **trasparenza tariffaria**. Relativamente all'**impatto finanziario**, il Governo afferma che l'iniziativa può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

---

A cura di Viviana Di Felice

22 aprile 2021

---

<sup>5</sup> Nella [comunicazione](#) "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", del 19 febbraio 2020, la Commissione ha indicato fra i suoi principali obiettivi la trasformazione digitale, di cui la connettività è componente fondamentale, per rafforzare la resilienza sociale ed economica dell'Ue e degli Stati membri, il loro potenziale di crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro. Tali obiettivi politici sono definiti anche nella [strategia](#) dell'Ue "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea" e nel [piano d'azione](#) sul 5G per l'Europa, così come nell'iniziativa faro sulla connettività inclusa nella "[Strategia annuale](#) per la crescita sostenibile 2021" e nel [dispositivo per la ripresa e la resilienza](#).

<sup>6</sup> Le conclusioni della relazione di riesame della Commissione sono completate e integrate dalle domande retrospettive della [consultazione pubblica](#) tenutasi nel 2020 e dai risultati delle indagini *online* congiunte della Commissione e dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) del 2018, 2019 e 2020 (cfr. la citata valutazione d'impatto e la relativa [sintesi](#)).

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.